

comPlan

*Regolamento concernente la previdenza
professionale
Sistema misto dei primati*

Valido dal 1° gennaio 2011

Il presente regolamento è ottenibile anche
in tedesco, francese e inglese.

comPlan

Stadtbachstrasse 36, 3012 Berna

Telefono 031 300 77 77

Telefax 031 300 77 87

admin.complan@swisscom.com

www.pk-complan.ch

Indice

- 2 **Nome e scopo**
Nome e scopo
- 2 **Affiliazione**
Membri della Cassa pensioni | Inizio e fine dell'affiliazione |
Affiliazione volontaria
- 3 **Guadagno assicurato**
Guadagno assicurato
- 4 **Riscatto nella Cassa pensioni**
Affiliazione e riscatto nella Cassa pensioni
- 5 **Prestazioni della Cassa pensioni**
Avere di vecchiaia | Rendita di vecchiaia | Riscatto della riduzione
della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato | Rendita
transitoria | Pensionamento parziale | Rendita di vecchiaia per figli |
Rendita per coniugi | Rendita per partner | Rendita per orfani | Capitale
in caso di decesso | Rendita d'invalidità | Sospensione dell'obbligo di
pagare i contributi | Rendita transitoria AI | Rendita d'invalidità per figli |
Finanziamento della proprietà d'abitazione | Prestazione d'uscita |
Ammontare della prestazione d'uscita | Divorzio | Prestazioni d'uscita
in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per motivi aziendali
- 14 **Disposizioni generali concernenti le prestazioni**
Versamenti e rimborso | Adeguamento delle rendite al rincaro |
Riduzione delle prestazioni | Cessione dei diritti in materia di respon-
sabilità civile | Unione domestica registrata
- 15 **Contributi**
Contributi
- 16 **Organizzazione e amministrazione**
Consiglio di fondazione | Costi amministrativi | Diritti d'informazione
- 17 **Organizzazione giudiziaria**
Organizzazione giudiziaria | Copertura insufficiente |
Scioglimento di contratti di affiliazione, liquidazione parziale e
scioglimento della fondazione | Fondi di riserva attuariali
- 19 **Disposizioni finali**
Disposizioni transitorie | Modifiche | Entrata in vigore

Nome e scopo

Art. 1 Nome e scopo

1 L'istituto di previdenza denominato *comPlan* è una fondazione costituita ai sensi degli articoli 80 e seguenti CC, 331 CO e 48 cpv. 2 LPP, iscritta nel registro della previdenza professionale.

2 La fondazione ha lo scopo di assicurare la previdenza professionale obbligatoria ed extraobbligatoria delle collaboratrici e dei collaboratori di Swisscom SA (risp. delle società create in seguito alla sua nuova organizzazione) e delle aziende economicamente o finanziariamente legate alla stessa. Con il consenso del Consiglio di fondazione possono aderire alla fondazione anche altre aziende.

3 La fondazione soddisfa le esigenze della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP). La fondazione assicura le collaboratrici e i collaboratori contro le conseguenze economiche della vecchiaia, della morte e dell'invalidità. Essa fornisce le prestazioni regolamentari e come minimo tutte le prestazioni previste dalla legge. In caso di richiesta motivata, la fondazione può fornire prestazioni discrezionali ai beneficiari che si trovano in una situazione economica precaria.

4 Se stipula dei contratti collettivi d'assicurazione o di gestione, la fondazione ne è contraente e beneficiaria esclusiva.

Affiliazione

Art. 2 Membri della Cassa pensioni

1 Nella Cassa pensioni vengono ammesse, a condizione che percepiscano un salario annuale di almeno CHF 3000.–, le seguenti persone:

- le collaboratrici e i collaboratori con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di una durata superiore ai 3 mesi;
- le collaboratrici e i collaboratrici che svolgono molteplici impieghi presso lo stesso datore di lavoro membro della Cassa pensione, a condizione che

a il loro rapporto di lavoro sia stato complessivamente superiore a 3 mesi e

b non vi siano state interruzioni superiori a 3 mesi fra due impieghi.

Il tal caso l'assicurazione inizia il 4° mese. Inizia il 1° mese, se è stato concordato che l'impiego durerà più di 3 mesi.

2 Le collaboratrici e i collaboratori occupati all'estero possono essere affiliati alla Cassa pensioni.

3 Il Consiglio di fondazione regola l'affiliazione di altre persone.

Art. 3 Inizio e fine dell'affiliazione

- 1** L'affiliazione ha inizio il giorno in cui entra in vigore il rapporto di lavoro, ma al più presto
 - il 1° gennaio dopo il compimento dei 17 anni per quanto concerne la copertura dei rischi di morte e invalidità;
 - il 1° gennaio dopo il compimento dei 24 anni per quanto concerne la previdenza per la vecchiaia.
- 2** Il membro che è assicurato soltanto per i rischi di morte e invalidità è libero di versare dei contributi per la previdenza per la vecchiaia.
- 3** L'affiliazione si conclude, fatta salva un'affiliazione volontaria conforme all'art. 4, con lo scioglimento del rapporto di lavoro. Per i rischi di morte e d'invalidità, il membro rimane assicurato per un mese dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, sempre che non abbia precedentemente contratto un nuovo rapporto di lavoro e sottostia alla previdenza professionale obbligatoria (LPP). L'affiliazione si conclude al più tardi a 65 anni compiuti.

Art. 4 Affiliazione volontaria

- 1** In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, il membro può decidere volontariamente di restare membro della Cassa pensioni a condizione che abbia almeno 56 anni di età e non sottostia alla previdenza professionale obbligatoria (LPP). Il guadagno assicurato rimane invariato. L'affiliazione volontaria può durare al massimo due anni.
- 2** Oltre ai suoi contributi, il membro volontario versa altresì i contributi del datore di lavoro ai sensi degli art. 31 cpv. 3 e 4, art. 33 e art. 36 cpv. 2. Se richiede una rendita transitoria AVS ai sensi dell'art. 10 cpv. 1, il membro la finanzia al momento del pensionamento anticipato.
- 3** La sua affiliazione si conclude al più tardi con il compimento del 60° anno di età e in ogni caso con la sua subordinazione all'LPP.

Guadagno assicurato

Art. 5 Guadagno assicurato

- 1** Il guadagno assicurato corrisponde al salario annuale.
- 2** L'importo massimo del guadagno assicurato è stabilito dal Consiglio di fondazione.

- 3** Per la determinazione del salario annuale vengono tenute in considerazione:
- le componenti fisse del salario versate regolarmente per le quali vengono versati i contributi AVS;
 - le componenti variabili del salario (bonus, quote di successo ecc.) versate in caso di raggiungimento di tutti gli obiettivi, per le quali vengono versati i contributi AVS.
- 4** Per la determinazione del salario annuale non vengono tenute in considerazione:
- le componenti del salario versate una sola volta o occasionalmente (per es. premi unici, gratificazioni per anzianità di servizio, compensi per ore supplementari ecc.) né i cosiddetti Fringe Benefits.
- 5** Il reddito percepito da un membro presso un altro datore di lavoro o in qualità di indipendente non può essere assicurato.
- 6** In caso di modifica del salario il primo giorno del mese, il guadagno assicurato viene adeguato lo stesso giorno; in caso di modifica del salario nel corso del mese, il guadagno assicurato viene adeguato il primo giorno del mese successivo.
- 7** In caso di riduzione del salario il membro può conservare il guadagno assicurato se ha almeno 58 anni, se il suo salario è stato ridotto al massimo della metà e se per la differenza tra il salario precedente e quello attuale si assume i costi dei suoi contributi e di quelli del suo datore di lavoro.

Riscatto nella Cassa pensioni

Art. 6 Affiliazione e riscatto nella Cassa pensioni

- 1** Le prestazioni d'uscita di altri istituti di previdenza devono essere versate alla Cassa pensioni, che le utilizzerà per il riscatto. La parte non utilizzata per il riscatto viene versata su un conto di risparmio supplementare e genera interessi.
- 2** Il membro può aumentare il suo avere di vecchiaia con depositi volontari e migliorare in tal modo le prestazioni assicurate. I depositi massimi consentiti sono indicati nella tabella riportate nell'Allegato 3. I depositi vengono limitati come segue:
- a la somma massima di riscatto si riduce in misura pari all'avere di vecchiaia nel pilastro 3a se questo supera il totale remunerato con interessi dei contributi annui che una persona affiliata a un istituto di previdenza è in grado di versare;
 - b se un membro dispone di un avere di libero passaggio che non ha dovuto trasferire nell'istituto di previdenza, la somma massima di riscatto si riduce in misura pari a tale avere;

c per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, la somma di riscatto annua è limitata nel primo quinquennio al 20 per cento del guadagno assicurato. Decorso il primo quinquennio, l'assicurato può riscattare le prestazioni previste dal regolamento.

3 Eccezione fatta per i riscatti in seguito a divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata, il riscatto è consentito solamente dopo il rimborso completo di un eventuale prelievo anticipato PPA.

Questa limitazione non trova applicazione qualora il rimborso del prelievo anticipato PPA non sia possibile per raggiunti limiti d'età. In questo caso il prelievo anticipato PPA non rimborsato va detratto dalla somma di riscatto.

Prestazioni della Cassa pensioni

Art. 7 Avere di vecchiaia

1 Per ogni membro viene tenuto un conto di vecchiaia individuale. Sul conto di vecchiaia vengono accreditati:

- gli accrediti di vecchiaia «Standard»;
- le prestazioni di uscita di precedenti istituti di previdenza, nella misura in cui vengono utilizzate per il riscatto;
- i depositi supplementari utilizzati per il riscatto;
- gli interessi;
- l'importo del conto di risparmio supplementare.

2 I tassi d'interesse per l'esercizio trascorso e per i versamenti effettuati nell'esercizio in corso sono stabiliti ogni anno dal Consiglio di fondazione tenuto conto delle condizioni finanziarie della Cassa pensioni e delle prescrizioni della LPP.

Gli interessi sono calcolati in base allo stato del conto di vecchiaia alla fine dell'anno precedente o a partire da un riscatto ai sensi dell'articolo 5 e accreditati sul conto di vecchiaia alla fine dell'anno civile.

Qualora si verifichi un caso di previdenza o il membro lasci la Cassa pensioni nel corso dell'anno, gli interessi per i pagamenti nel corso dell'anno in questione vengono calcolati pro rata temporis. Se la Cassa pensioni versa al membro per la prima volta nel corso dell'anno una rendita di vecchiaia, oppure al posto di una rendita di vecchiaia, il relativo capitale, il conto di vecchiaia viene successivamente remunerato per l'anno trascorso con un tasso d'interesse fissato dal Consiglio di fondazione. Per ragioni di carattere amministrativo, il Consiglio di fondazione può stabilire, al posto di un aumento della rendita, un versamento unico.

3 Al momento dell'affiliazione alla Cassa pensioni e all'inizio di ogni anno civile, il membro può scegliere tra diverse varianti di risparmio (Allegato 6). In situazioni particolari, il Consiglio di fondazione può decretare che i membri abbiano la possibilità di annullare la loro decisione e di richiedere il passaggio a una variante di risparmio inferiore a quella scelta nel corso dell'anno. L'accredito di vecchiaia corrisponde a una percentuale del guadagno assicurato. L'ammontare dell'accredito è regolamentato nell'Allegato 1.

4 L'età è determinata dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Art. 8 Rendita di vecchiaia

1 La rendita di vecchiaia è esigibile al momento in cui cessa il rapporto di lavoro, al più presto quando il membro ha compiuto i 58 anni e al più tardi a 65 anni compiuti. Il membro deve annunciare il suo pensionamento 3 mesi prima.

In caso di uscita prima dei 65 anni, il membro può pretendere una prestazione di uscita anziché una rendita di vecchiaia, se prosegue la sua attività lucrativa o se è ufficialmente disoccupato.

2 La rendita di vecchiaia annuale risulta dalla moltiplicazione dell'ave- re di vecchiaia al momento in cui inizia il diritto alla rendita per l'aliquota di conversione determinante per l'età di pensionamento. L'ammontare dell'aliquota di conversione è regolamentato nell'Allegato 2.

3 Al momento del pensionamento il membro può esigere una rendita di vecchiaia o parte di essa sotto forma di capitale. Con il pagamento del capitale, la rendita di vecchiaia e le altre prestazioni assicurate sono ridotte in porzione.

Se vengono effettuati dei depositi ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 o un riscatto ai sensi dell'art. 9 meno di tre anni prima del pensionamento anticipato, le prestazioni risultanti non potranno essere percepite sotto forma di capitale. Costituiscono un'eccezione i riscatti conseguenti a divorzio o scioglimento per via giudiziaria di un'unione domestica registrata.

Nel momento in cui annuncia la sua partenza, il membro deve indicare la parte del capitale che intende ricevere in contanti. Per le persone sposate la domanda dev'essere controfirmata dal coniuge. La firma deve essere convalidata da un pubblico ufficiale.

Art. 9 Riscatto della riduzione della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato

1 La riduzione della rendita di vecchiaia dovuta a un pensionamento anticipato può essere riscattata totalmente o in parte fino a tre mesi prima del pensionamento. La riduzione equivale alla differenza tra la rendita di vecchiaia assicurata calcolata al 65° anno di età e quella al momento del pensionamento.

2 Il riscatto della riduzione della rendita di vecchiaia è regolamentato dall'Allegato 4.

3 Se il pensionamento avviene dopo la data prevista alla quale è stata riscattata la riduzione della rendita, la rendita di vecchiaia risultante può ammontare al massimo al 105 % di quella calcolata al compimento del 65° anno di età.

Art. 10 Rendita transitoria AVS

1 Il beneficiario di una prestazione di vecchiaia ha diritto a una rendita transitoria AVS. Essa viene concessa fino al momento in cui il membro ha diritto alla rendita AVS.

2 In caso di pensionamento anticipato, la rendita transitoria AVS mensile corrisponde a un importo di CHF 80 100.– diviso il numero di mesi necessari per raggiungere l'età del pensionamento ordinario. L'importo mensile non può tuttavia superare la rendita AVS massima al momento del pensionamento. Per i membri occupati a tempo parziale, la rendita viene ridotta proporzionalmente al grado di occupazione.

3 Al momento della conclusione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro rimborsa alla Cassa pensioni i costi per la rendita transitoria AVS. Nel caso di affiliazione volontaria fa stato l'art. 4.

4 Se la rendita transitoria AVS calcolata conformemente al cpv. 2 è inferiore alla rendita AVS massima, il membro ha il diritto di chiedere la differenza. Il finanziamento di questo importo supplementare viene assunto dal membro sotto forma di una riduzione a vita della rendita di vecchiaia calcolata in base a criteri attuariali (Allegato 5).

5 Se il membro riscuote la sua prestazione di vecchiaia esclusivamente sotto forma di capitale (art. 8 cpv. 3), la rendita transitoria AVS viene altresì versata in un unico importo. Non sono possibili versamenti parziali.

Art. 11 Pensionamento parziale

1 D'intesa con il datore di lavoro, il membro che ha compiuto il 58° anno di età può chiedere il pensionamento parziale. Un adeguamento del pensionamento parziale può essere effettuato al massimo ogni 12 mesi.

2 La rendita di vecchiaia e la rendita transitoria AVS vengono calcolate conformemente agli articoli 8, 9 e 10 sulla base del grado di pensionamento.

Art. 12 Rendita di vecchiaia per figli

- 1** Il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha diritto a una rendita di vecchiaia per figli per ogni figlio che, se lui dovesse morire, avrebbe diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'art. 15.
- 2** La rendita di vecchiaia per figli ammonta, per ogni figlio avente diritto, al 20 % della rendita di vecchiaia.

Art. 13 Rendita per coniugi

- 1** Alla morte di un membro, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se
 - deve sopperire al mantenimento di uno o più figli; oppure
 - ha compiuto 40 anni e era sposato con la persona defunta o ha vissuto nella stessa economia domestica ininterrottamente per almeno 5 anni; oppure
 - riscuote una rendita completa ai sensi della legge federale sull'assicurazione invalidità.
- 2** Il coniuge superstite che non adempie nessuno di questi presupposti ha diritto a un'indennità unica equivalente a 3 rendite annue.
- 3** Il diritto alla rendita per coniugi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso.
- 4** Il diritto si estingue in caso di nuovo matrimonio o di morte.
- 5** La rendita per coniugi ammonta:
 - al 35 % del guadagno assicurato in caso di morte di un membro attivo;
 - al 66,67 % della rendita di vecchiaia o d'invalidità riscossa da ultimo dal beneficiario deceduto.
- 6** Se l'età del coniuge superstite è inferiore di oltre 15 anni rispetto a quella del membro defunto, beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita per il coniuge è ridotta del 3 % del suo ammontare complessivo per ogni anno oltrepassante la menzionata differenza d'età. Il diritto alla rendita per coniugi ai sensi della LPP è garantito in ogni caso.
- 7** Il congiunto divorziato è equiparato al vedovo se il matrimonio è durato almeno 10 anni e se gli è stata accordata una rendita o un'indennità in capitale quale rendita a vita attraverso la sentenza di divorzio. Il diritto alla rendita è limitato alle prestazioni LPP. Il coniuge divorziato ha tuttavia diritto soltanto alle prestazioni che, in base alla sentenza di divorzio, superano quelle di altre assicurazioni, in particolare dell'AVS e dell'AI.

Art. 14 Rendita per partner

- 1** Alla morte di un membro non coniugato, il partner superstite ha diritto a una rendita per partner se
 - deve sopperire al mantenimento di uno o più figli; oppure
 - ha compiuto 40 anni e al momento del decesso ha vissuto con la persona defunta nella stessa economia domestica ininterrottamente per almeno 5 anni.

Se la convivenza fra partner è ufficializzata solo dopo il pensionamento, non sussiste alcun diritto alla rendita per partner.

Il diritto alla rendita per partner sussiste solamente se la convivenza fra partner è convalidata da un contratto di reciproco sostentamento. Il contratto va inviato a *comPlan* prima della morte o del pensionamento del membro.

- 2** Il diritto alla rendita per partner decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso.
- 3** Il diritto si estingue in caso di matrimonio o di morte.
- 4** L'ammontare della rendita per partner è regolamentato dall'articolo 13 cpv. 5 e cpv. 6.

Art. 15 Rendita per orfani

- 1** I figli di un membro defunto hanno diritto a una rendita per orfani. Hanno pure diritto a una rendita per orfani i figliastri o gli affiliati al cui mantenimento il membro ha sopperito in misura determinante.
- 2** Il diritto alla rendita per orfani decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso. Il diritto alla rendita dura fino a quando il figlio ha compiuto i 18 anni o, se questi è ancora in fase di formazione oppure se è invalido per almeno il 70 %, fino a quando ha compiuto i 25 anni.
- 3** La rendita per orfani ammonta:
 - al 10 % del guadagno assicurato, per ogni figlio avente diritto, in caso di morte di un membro attivo;
 - al 20 % della rendita di vecchiaia o d'invalidità riscossa da ultimo dal beneficiario deceduto.
- 4** Gli orfani di padre e di madre hanno diritto a una doppia rendita.

Art. 16 Capitale in caso di decesso

1 Se un membro muore prima del pensionamento o il beneficiario di una rendita d'invalidità muore prima del compimento del 65° anno di età, viene versato il capitale in caso di decesso. Indipendentemente dal diritto ereditario, hanno diritto al versamento del capitale in caso di decesso i seguenti superstiti:

- a** il coniuge o il partner con diritto a una rendita per coniugi ai sensi dell'art. 13 o a una rendita per partner ai sensi dell'art. 14; in loro mancanza

- b i figli che hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'art. 15; in loro mancanza
- c le persone (escl. coniugi divorziati) al cui sostentamento il defunto provvedeva in misura preponderante; in loro mancanza
- d I figli della persona defunta, i suoi genitori o fratelli e sorelle.

2 Per i beneficiari menzionati nelle lettere a–c sopra, l'ammontare del capitale in caso di decesso è pari al 100 % del guadagno assicurato, all'avere sul conto di risparmio supplementare giusta l'articolo 6 cpv. 1 e art. 31 cpv. 1, nonché ai contributi di riscatto senza interessi versati dal membro dall'inizio del periodo di contribuzione presso *comPlan*.

Per i beneficiari menzionati nella lettera d sopra, il capitale in caso di decesso è pari all'avere sul conto di risparmio supplementare giusta l'art. 6 cpv. 1 e art. 31 cpv. 1, nonché ai contributi senza interessi versati dal membro dall'inizio del periodo di contribuzione presso *comPlan*.

3 Il membro può indicare alla Cassa pensioni mediante una dichiarazione scritta quali sono, fra gli aventi diritto (gruppo b o d), le persone che devono ricevere una parte del capitale in caso di decesso e come quest'ultimo deve essere ripartito. Se non esiste una dichiarazione di questo genere, nei gruppi b e c ha luogo una ripartizione in parti uguali fra gli aventi diritto, nel gruppo d una ripartizione in parti uguali tra i figli, in loro mancanza fra i genitori e in loro mancanza tra i fratelli e le sorelle.

Art. 17 Rendita d'invalidità

1 In caso di invalidità, il membro invalido ha diritto a una rendita d'invalidità a condizione che non abbia ancora compiuto il 65° anno di età.

2 Il concetto d'invalidità e la determinazione del grado d'invalidità si basano sulle disposizioni della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI). Per fissare per la prima volta la rendita è determinante la decisione AI. Vengono effettuate modifiche unicamente in caso di revisioni dell'AI relative alle nuove decisioni. Si è in presenza di un caso di invalidità quando il membro, in seguito a malattia accertata da un medico, alla perdita delle facoltà mentali o fisiche o a infortunio, non è più in grado di svolgere completamente o parzialmente la sua professione o un'altra attività che commisurata al suo stato sociale, alle sue conoscenze e alle sue capacità.

3 Se è parzialmente invalido, il membro riceve le prestazioni dell'invalidità totale in misura corrispondente al grado d'invalidità.

Un'invalidità parziale inferiore a un quarto non dà diritto a prestazioni. Se il grado di invalidità è almeno del 70 %, vengono fornite le prestazioni complete. Il grado d'invalidità deve corrispondere almeno al grado d'invalidità parziale fissato dall'AI.

4 Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente o ne è stato volontariamente aumentato il grado, vengono fornite soltanto le prestazioni minime secondo la LPP. Queste prestazioni vengono ridotte proporzionalmente nel caso in cui l'AI riduce, sopprime o rifiuta le prestazioni.

5 Il diritto alla rendita d'invalidità inizia contemporaneamente a quello alla rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità (AI), ma non prima che si estingua il diritto al salario risp. alle indennità, di regola dopo un termine di attesa di 24 mesi. Il diritto si estingue

- con la morte del membro; oppure
- con il riacquisto della piena capacità di guadagno.

6 La rendita d'invalidità totale ammonta al 50 % del guadagno assicurato risultante subito prima dell'incapacità lavorativa.

7 Quando un beneficiario di una rendita d'invalidità compie il 65° anno di età, viene effettuato un paragone tra la rendita d'invalidità corrente e la rendita di vecchiaia assicurata. Se quest'ultima è più elevata, la rendita d'invalidità viene adeguata di conseguenza.

Se è stato effettuato un prelievo anticipato per promuovere la proprietà d'abitazione, al compimento del 65° anno di età la rendita d'invalidità viene ridotta in modo attuariale.

Se è stato effettuato ingiustamente un prelievo anticipato per promuovere la proprietà d'abitazione dopo il subentrare dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità, il prelievo anticipato deve essere rimborsato nella misura corrispondente al grado d'invalidità; in caso contrario si procede a una riduzione proporzionale delle prestazioni d'invalidità. A partire da un grado d'invalidità del 70 % deve essere rimborsato l'intero importo del prelievo anticipato.

8 Se il datore di lavoro si assume interamente il finanziamento, in casi particolari può essere versata una rendita d'invalidità anche quando in base ad accertamento medico viene riscontrata una semplice invalidità lavorativa.

In questi casi sussiste pure il diritto a una rendita transitoria AI che corrisponde alla rendita AVS massima e che viene ridotta proporzionalmente in caso di occupazione a tempo parziale.

Il Consiglio di fondazione regola le modalità di pagamento.

Art. 18 Sospensione dell'obbligo di pagare i contributi

1 Con l'inizio del diritto alla rendita AI, è sospeso l'obbligo di pagare i contributi in misura proporzionale al grado di invalidità stabilito dall'AI. La sospensione si protrae per tutta la durata dell'invalidità, ma al massimo fino al compimento del 65° anno di età.

2 La sospensione dell'obbligo di pagare i contributi entra in considerazione per gli accrediti di vecchiaia «Standard» (Allegato 1) in base al guadagno assicurato al momento del caso di previdenza e comprende anche i futuri aumenti dei contributi che hanno attinenza con l'età. Gli accrediti di vecchiaia più elevati di quelli «Standard» non sono più ammessi con l'inizio della sospensione dell'obbligo di pagare i contributi.

Art. 19 Rendita transitoria AI

1 Il membro può chiedere, sei mesi dopo che si è annunciato all'AI, ma non prima che si estingua il diritto al salario o alle indennità, ovvero alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, assicurazione malattia, assicurazione contro gli infortuni o assicurazione militare, e di regola dopo un termine di attesa di 24 mesi, che gli venga versato un anticipo sotto forma di rendita transitoria.

Il diritto alla rendita transitoria si estingue

- quando acquista efficacia giuridica la decisione dell'AI, oppure
- con il ritiro della notifica presso l'AI, oppure
- con il compimento dell'età di pensionamento AVS.

2 L'ammontare dell'anticipo corrisponde alla rendita AVS massima e alla rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 17 cpv. 6 in vigore al momento della concessione; esso verrà ridotto proporzionalmente in caso di occupazione a tempo parziale o probabile invalidità parziale.

3 Dal momento in cui esiste una decisione dell'AI, l'anticipo deve essere rimborsato in misura pari agli importi computabili pagati retroattivamente dall'AI, ma al massimo fino a concorrenza dell'anticipo percepito. I contributi non computabili sono ammortizzati mediante i contributi relativi ai rischi.

Art. 20 Rendita d'invalidità per figli

1 Il beneficiario di una rendita d'invalidità ha diritto a una rendita d'invalidità per figli per ogni figlio che, alla sua morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'art. 15.

2 La rendita d'invalidità per figli ammonta, per ogni figlio avente diritto, al 20 % della rendita d'invalidità.

Art. 21 Finanziamento della proprietà d'abitazione

1 Il membro può impiegare le sue prestazioni acquisite per il finanziamento della proprietà d'abitazione ad uso proprio, in caso di comproprietà solo per la sua quota (prelievo anticipato o costituzione in pegno). Si applicano le disposizioni di legge concernenti la promozione della proprietà d'abitazione mediante i fondi della previdenza professionale. Informazioni dettagliate sono riportate nel Foglio informativo PPA riguardante il promovimento della proprietà abitativa con fondi della previdenza professionale.

2 Se il membro è coniugato, un prelievo anticipato è ammesso solamente se la domanda è firmata anche dal coniuge. La firma deve essere convalidata da un pubblico ufficiale.

Art. 22 Prestazione d'uscita

- 1** Se il rapporto di lavoro è stato sciolto prima del compimento del 65° anno di età, il membro ha diritto a una prestazione d'uscita pari all'importo che non riceverà come prestazione di previdenza della Cassa pensioni.
- 2** La Cassa pensioni versa la prestazione d'uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro oppure soddisfa la pretesa con l'apertura di un conto di libero passaggio o con una polizza di libero passaggio.
- 3** Il membro può esigere che la prestazione d'uscita sia pagata in contanti se
 - lascia definitivamente la Svizzera e il versamento non è soggetto a limitazioni conformemente all'art. 25f della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP); oppure se
 - inizia un'attività indipendente e non soggiace più alla previdenza professionale obbligatoria (LPP); oppure se
 - la prestazione d'uscita è inferiore al suo contributo annuo.
- 4** Il pagamento in contanti ai membri coniugati è ammesso soltanto se la domanda è firmata anche dall'altro coniuge. La firma deve essere convalidata da un pubblico ufficiale.

Art. 23 Ammontare della prestazione d'uscita

- 1** In caso di uscita vengono computati tre importi: la prestazione d'uscita regolamentare, l'importo minimo secondo l'art. 17 LFLP e l'aver di vecchiaia in base alla LPP.

Vengono versati come prestazione d'uscita il più alto dei tre importi e il saldo del conto di risparmio supplementare.

La prestazione d'uscita regolamentare corrisponde all'intero avere di vecchiaia del membro al momento dell'uscita. L'importo minimo è composto dalle prestazioni d'entrata e dagli importi di riscatto versati dal membro alla Cassa pensioni con i relativi interessi, i contributi standard versati personalmente e un supplemento ai contributi Standard (4 % per ogni anno di età a partire dai 20 anni, al massimo tuttavia il 100 %). Sui contributi «Standard» di cui all'art. 4 cpv. 2 e art. 5 cpv. 7 del regolamento non sono accordati supplementi.

L'aver di vecchiaia LPP si fonda sulle disposizioni legali in vigore.

- 2** Se viene sciolto il rapporto di lavoro di una persona parzialmente invalida, quest'ultima ha diritto a una prestazione d'uscita conformemente al cpv. 1 per la parte di previdenza professionale che corrisponde al grado di capacità di guadagno.
- 3** Se più tardi la persona parzialmente invalida riacquista la sua piena capacità di guadagno e non viene più riassunta dal datore di lavoro, essa ha diritto a una prestazione d'uscita conformemente al cpv. 1 anche per la parte di previdenza professionale che non era stata svincolata dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.

Art. 24 **Divorzio**

In caso di divorzio, per la determinazione della prestazione d'uscita si applicano le disposizioni dell'art. 22 e segg. LFLP. Per la copertura parziale o integrale delle prestazioni di previdenza non più assicurate, il membro può versare una somma di riscatto.

Art. 25 **Prestazioni d'uscita in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per motivi aziendali**

In caso di scioglimento del rapporto di lavoro per motivi aziendali, le prestazioni vengono versate secondo il piano sociale negoziato tra il datore di lavoro affiliato e le associazioni del personale. I costi supplementari sono a carico del datore di lavoro.

Disposizioni generali concernenti le prestazioni

Art. 26 **Versamenti e rimborso**

1 Le rendite vengono versate mensilmente. Per il mese in cui il diritto si estingue viene versata la rendita completa. Le eventuali prestazioni in capitale vengono pagate entro 30 giorni dalla scadenza.

2 Il luogo d'esecuzione della prestazione è il domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein dell'avente diritto o del suo rappresentante. In assenza di tale domicilio le prestazioni possono essere versate presso la sede della Cassa pensioni.

3 Le prestazioni versate ingiustamente vanno restituite. In casi di buona fede o di grave indigenza si può rinunciare alla richiesta di restituzione.

Art. 27 **Adeguamento delle rendite al rincaro**

1 Le rendite per i superstiti e d'invalidità vengono adeguate al rincaro in base alle prescrizioni legali.

2 Inoltre, il Consiglio di fondazione aumenta le rendite per la vecchiaia, i superstiti e d'invalidità e le rendite transitorie AVS e AI nella misura in cui la situazione finanziaria della Cassa pensioni lo permette.

Art. 28 Riduzione delle prestazioni

1 Le prestazioni d'invalidità e per i superstiti vengono ridotte se aggiunte alle prestazioni di altri istituti di previdenza, dell'AVS/AI, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, di assicurazioni sociali estere o alle prestazioni assistenziali del datore di lavoro superano in totale il 100 % del presunto mancato guadagno.

Ai beneficiari di prestazioni d'invalidità viene inoltre computato il reddito da lavoro o sostitutivo, in particolare le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione o dell'assicurazione malattia.

Se la Cassa pensioni è tenuta ad anticipare le prestazioni secondo l'art. 70 LPGA, fino al chiarimento dei diritti alle prestazioni sono fornite soltanto le prestazioni minime secondo la LPP.

2 Viene pure tenuto conto degli introiti del coniuge o partner e degli orfani. Le indennità o i versamenti unici in capitale vengono convertiti in rendite di valore attuariale equivalente.

3 Se le prestazioni dell'AVS/AI vengono ridotte, soppresse o rifiutate poiché l'aveute diritto ha causato la propria invalidità o morte per colpa grave oppure non accetta le condizioni di integrazione nell'AI, la Cassa pensioni può ridurre le sue prestazioni in misura equivalente.

Art. 29 Cessione dei diritti in materia di responsabilità civile

Nei confronti di un terzo che provoca un evento dal quale hanno origine prestazioni di previdenza, la Cassa pensioni subentra agli aventi diritto sino all'ammontare delle sue prestazioni.

Art. 30 Unione domestica registrata

L'unione in base alla Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica, LUD) è equiparata al matrimonio.

Contributi

Art. 31 Contributi

1 Il contributo periodico del membro corrisponde a una percentuale del guadagno assicurato. Le aliquote dei contributi sono regolamentate nell'Allegato 6.

I contributi del membro che superano il livello «Standard» vengono accreditati sul conto di risparmio supplementare.

2 Il datore di lavoro deduce i contributi dal salario del membro in 12 mensilità e li versa mensilmente alla Cassa pensioni assieme ai suoi contributi.

3 Il contributo periodico del datore di lavoro comprende un contributo relativo ai rischi, un contributo per il risparmio di vecchiaia e un contributo di garanzia per l'aliquota di conversione. Il contributo del datore di lavoro corrisponde a una percentuale del guadagno assicurato. Le aliquote dei contributi sono regolamentate nell'Allegato 6.

4 Il contributo per il fondo di garanzia viene fatturato al datore di lavoro separatamente.

5 I contributi del datore di lavoro devono essere almeno pari alla somma di quelli versati dai suoi dipendenti.

Se la parità dei contributi non è più rispettata, il Consiglio di fondazione ridefinisce le aliquote dei contributi dei piani di risparmio.

6 In caso di congedo non pagato di 3 mesi al massimo, il datore di lavoro e il membro continuano a versare i contributi. A partire dal 4° mese il membro versa anche il contributo del datore di lavoro per il risparmio di vecchiaia. Tuttavia il datore di lavoro continua a versare il suo contributo relativo al rischio.

Se il congedo non pagato inizia tra il 1° e il 15 oppure termina tra il 16 e l'ultimo del mese, viene computato un mese intero. Se il congedo non pagato inizia tra il 16 e l'ultimo del mese oppure termina tra il 1° e il 15, il mese in questione non viene computato.

Organizzazione e amministrazione

Art. 32 Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Cassa pensioni. Stabilisce gli obiettivi strategici e i mezzi per il loro raggiungimento. È responsabile della gestione generale della Cassa pensioni e della stabilità finanziaria della medesima. Regola l'organizzazione della Cassa pensioni, ne sorveglia la gestione e procede alle elezioni nell'ambito delle quali svolge il ruolo di autorità elettorale.

La composizione, le elezioni, i compiti e l'ordinamento interno del Consiglio di fondazione sono disciplinati dal regolamento concernente l'organizzazione.

Art. 33 Costi amministrativi

Il Consiglio di fondazione stabilisce i costi amministrativi che devono essere presi a carico dal datore di lavoro tenendo conto del numero di membri e delle tariffe praticate di volta in volta dalla Cassa pensioni.

Art. 34 Diritti d'informazione

- 1** *comPlan* informa annualmente i suoi membri in merito a
 - a i diritti alle prestazioni, il guadagno assicurato, l'aliquota dei contributi e l'avere di vecchiaia;
 - b l'organizzazione e finanziamento;
 - c i membri del Consiglio di fondazione.
- 2** *comPlan* adempie il suo l'obbligo d'informazione fornendo ogni anno il certificato di previdenza e il rapporto annuale.
- 3** A richiesta, *comPlan* fornisce informazioni su rendimenti del capitale, andamento dei rischi attuariali, costi amministrativi, calcolo del capitale di copertura e grado di copertura. Le informazioni fornite si basano sul più recente rapporto dell'esperto di previdenza professionale.

Organizzazione giudiziaria

Art. 35 Organizzazione giudiziaria

- 1** Le controversie tra la Cassa pensioni e il datore di lavoro o gli assicurati in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento, o a punti non esplicitamente definiti nello stesso, vengono sottoposte al Consiglio di fondazione per un accomodamento amichevole.
- 2** Se non si può raggiungere un accomodamento amichevole, si deve avviare una procedura giudiziaria. Il foro competente è la sede o il domicilio in Svizzera del convenuto o la sede dell'azienda presso la quale il membro è stato assunto.

Art. 36 Copertura insufficiente

- 1** In caso di copertura insufficiente giusta l'art.44 OPP2 il Consiglio di fondazione, in collaborazione con l'esperto di previdenza professionale riconosciuto, stabilisce misure idonee a sanare la copertura insufficiente, che permettano di ristabilire l'equilibrio finanziario entro un termine adeguato.

Il Consiglio di fondazione informa i membri, i beneficiari di rendite, il datore di lavoro e le autorità di vigilanza sulle cause e sull'entità della copertura insufficiente e sulle misure per porvi rimedio.

- 2** Tali misure possono consistere nella riscossione di importi di risanamento, in una riduzione o nell'azzeramento del tasso di interesse, nella riduzione delle prestazioni assicurate oppure nella combinazione di queste misure.

Per la durata della copertura insufficiente il tasso d'interesse ai sensi dell'art.7 cpv.1 e 4 LFLP corrisponde a quello con cui sono remunerati gli averi di vecchiaia.

Il Consiglio di fondazione può siglare con il datore di lavoro un accordo volto a giustificare la costituzione di una riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione.

A tale scopo il Consiglio di fondazione allestisce un piano di misure, tenendo conto delle disposizioni del Consiglio federale, verificandone costantemente l'efficacia ed effettuando gli adattamenti necessari.

Art. 37 Scioglimento di contratti di affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della fondazione

1 Lo scioglimento di un contratto di affiliazione da parte del datore di lavoro avviene d'intesa col personale oppure con la rappresentanza dei lavoratori competente. La Cassa pensioni deve notificare lo scioglimento del contratto d'affiliazione all'istituto collettore in materia di previdenza professionale. Se in conformità alle disposizioni del contratto d'affiliazione, i pensionati escono dalla Cassa pensioni unitamente ai membri attivi, lo scioglimento del contratto d'affiliazione è possibile solo quando un altro istituto di previdenza conferma per iscritto che accetta i pensionati alle precedenti condizioni. Sono determinanti le disposizioni di cui agli art. 53b, 53d e 53e LPP, nonché all'art. 23 LFLP e le disposizioni del regolamento sulla liquidazione parziale.

2 In caso di liquidazione parziale della Cassa pensioni si applicano le disposizioni di cui agli art. 23 LFLP, 53b e 53d LPP, 27g e 27h OPP2 e le disposizioni del regolamento sulla liquidazione parziale. I membri uscenti hanno diritto a fondi liberi, oltre che alla prestazione di uscita regolamentare. I beneficiari di rendite rimangono di regola nella Cassa pensioni. Prioritaria è comunque sempre la sicurezza finanziaria della Cassa pensioni.

3 In caso di liquidazione totale della Cassa pensioni si applicano le disposizioni degli art. 53c e 53d LPP nonché dell'art. 23 LFLP.

Art. 38 Fondi di riserva attuariali

1 Sono fondi di riserva attuariali i mezzi necessari per la sicurezza del finanziamento delle prestazioni regolamentari oppure per la copertura dei rischi attuariali corsi dalla Cassa pensioni.

2 Si tratta di impegni presi dalla Cassa pensioni che possono essere valutati con un margine di probabilità sufficientemente alto. Osservano il principio della continuità e tengono dovutamente in considerazione la struttura dei membri e degli obblighi della Cassa pensioni.

3 Il Consiglio di fondazione emana delle direttive sulla determinazione dei fondi di riserva tecnici. Tali direttive vengono verificate al momento in cui avviene un cambiamento materiale della struttura dell'effettivo e degli obblighi, tuttavia almeno ogni tre anni.

4 L'importo dei fondi di riserva dipende dalle raccomandazioni dell'esperto di previdenza professionale in base al suo bilancio attuariale. La costituzione e lo scioglimento di fondi di riserva attuariali avviene esclusivamente in base al conto di esercizio.

5 Una volta costituiti tutti i fondi di riserva attuariali necessari, la Cassa pensioni può costituire riserve per fluttuazioni di valore nei limiti delle sue possibilità finanziarie, fino a raggiungere il limite massimo in base al regolamento concernente gli investimenti.

Disposizioni finali

Art. 39 Disposizioni transitorie

1 Compensazione per la riduzione della rendita di vecchiaia (Allegato 2)

valevole fino al 31.12. 2011

Per compensare la riduzione dell'aliquota di conversione, agli assicurati della classe 1954 e classi anteriori viene accreditato per il 01.01.2011 un deposito unico sull' avere di vecchiaia.

Il deposito unico corrisponde a una percentuale del capitale di compensazione:

Classe 1950 e anteriori:	100 %
Classe 1951:	80 %
Classe 1952:	60 %
Classe 1953:	40 %
Classe 1954:	20 %

Il capitale di compensazione corrisponde all'importo necessario al 31.12.2010 per compensare una rendita di vecchiaia a 65 anni, ridotta in base ad ipotesi prestabilite. Nel calcolo del capitale di compensazione non sono più presi in considerazione i depositi compiuti dopo il 30.06.2010.

Gli oneri del deposito unico sono assunti dal datore di lavoro.

2 Rendite per coniugi e per partner (art. 13 e art. 14)

Il diritto di aspettativa alla rendita per coniugi e alla rendita per partner al beneficio di una rendita di vecchiaia o d'invalidità che sussiste prima del 1° gennaio 2011 sottostà alle attuali disposizioni regolamentari. La rendita per coniugi risp. la rendita per partner ammonta al 70 % della rendita di vecchiaia o d'invalidità riscossa da ultimo dal beneficiario.

3 Membri assicurati secondo il primato delle prestazioni fino al 31.12.2005

Garanzia per la rendita di vecchiaia valevole fino al 31.12.2015

I membri della classe 1950 e di classi anteriori hanno diritto ha una garanzia per la rendita di vecchiaia. La rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 8 corrisponde al minimo alla rendita di vecchiaia assicurata, alla rispettiva età, al momento del passaggio al nuovo regime dei primati il 31.12.2005 (precedente primato delle prestazioni).

In caso di prelievo anticipato per l'acquisto di una proprietà d'abitazione o di ripartizione della prestazione d'uscita in seguito a divorzio, senza immediato riscatto, il diritto alla garanzia viene a cadere.

Se un membro usufruisce della possibilità di andare in pensione prima del compimento del 60° anno di età, il diritto alla garanzia decade in misura proporzionale al grado di pensionamento.

Se al momento del pensionamento il salario annuale è inferiore al salario annuale del 31.12.2005, l'importo della rendita di vecchiaia garantita si riduce proporzionalmente alla riduzione percentuale del salario annuale.

Al momento del pensionamento il membro può esigere una rendita di vecchiaia garantita o parte di essa sotto forma di capitale. Il capitale è calcolato in questo caso secondo le aliquote di conversione valide al momento del pensionamento.

4 Regolamento concernente l'organizzazione

Fino a quando il Regolamento concernente l'organizzazione non entra in vigore, fanno stato gli art. 29 e 30 del Regolamento concernente la previdenza professionale nella versione del 1° gennaio 2006.

Art. 40 Modifiche

Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione conformemente alle disposizioni di legge e allo scopo della fondazione. Eventuali modifiche non riguardano diritti acquisiti.

Le modifiche sono notificate all'autorità di vigilanza.

Art. 41 Entrata in vigore

1 Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di fondazione il 1° gennaio 2011.

2 In caso di dubbio fa stato il testo tedesco.

